



Roma, 19 agosto 2011

prot. n. 14305/U

ai dirigenti degli uffici provinciali e
territoriali

ai dirigenti generali
regionali

ai direttori regionali

ai dirigenti degli uffici autonomi di
Trento e Bolzano

e p.c.

al direttore generale

ai dirigenti generali delle direzioni
centrali

ai coordinatori delle
consulenze Professionali

OGGETTO: art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 - nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto legge n. 138/2011 (d'ora innanzi decreto legge), recante ulteriori misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge contiene alcune disposizioni di interesse per le prestazioni erogate dall'Istituto e che saranno oggetto di una specifica circolare che sarà diramata dopo la conversione in legge del decreto stesso.

Con la presente nota si ritiene tuttavia opportuno rendere noti i contenuti delle disposizioni previste all'art. 1, commi 22 e 23, che introducono modifiche ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto erogati dall'Istituto.

Ambito di applicazione

Sono modificati i termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, come disciplinati dall'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Poiché la tecnica adottata consiste in una modifica della normativa previgente di cui al citato DL 79/1997, convertito dalla legge 140/1997, l'ambito di applicazione della novella rimane lo stesso della disciplina previgente.

Pertanto sono interessate le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Devono intendersi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur avendo perso la natura di pubbliche amministrazioni, hanno comunque conservato trattamenti di fine servizio diversi dal trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Le prestazioni erogate dall'Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

- l'indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032;
- l'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 152;
- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel Dpcm 20 dicembre 1999, successivamente modificato.

I nuovi termini

Per effetto della novella, sono previsti tre termini di liquidazione delle prestazioni a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, continua a trovare applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione all'Inpdap il quale a sua volta deve corrispondere la prestazione nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.

Termine di sei mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza;
- collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza.

Sono comprese, quindi, anche le cessazioni dal servizio dipendenti dall'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto.

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione prima del sesto mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a partire dal quale ha tre mesi per mettere in pagamento la prestazione. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.



Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate. Tra queste cause si ricordano in particolare:

- le dimissioni volontarie;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap non può procedere alla liquidazione prima del ventiquattresimo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a partire dal quale ha tre mesi per mettere in pagamento la prestazione. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Nuovi termini e pagamento rateale

L'introduzione dei nuovi termini di pagamento lascia inalterata la modalità di erogazione rateale introdotta dall'art. 12, commi 7-9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000 euro, il pagamento della seconda rata e della (eventuale) terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di un anno e di due anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.

Decorrenza dei nuovi termini

L'art. 1, comma 22, del decreto legge prevede che i nuovi termini di liquidazione decorrono con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Sono, pertanto, interessate dai nuovi termini le prestazioni relative a cessazioni intervenute a partire da tale data.

Deroghe

Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011;
- personale della scuola e dell'università, interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Prime istruzioni operative

In attesa della conversione in legge del decreto e delle modifiche alle procedure applicative che consentano la gestione dei nuovi termini di pagamento, le sedi provinciali e territoriali Inpdap dovranno prestare la massima attenzione nella liquidazione delle prestazioni relative a cessazioni successive al 13 agosto 2011 avendo cura di tenere in evidenza le pratiche relative alle prestazioni interessate dai nuovi termini di pagamento (con esclusione, pertanto, di quelle per decesso ed inabilità e di quelle interessate dalle deroghe di cui al precedente punto).

Il dirigente
Piero Lauriola
f.to Piero Lauriola

